

Avv. Guido Fantoni - Presidente dell'A.R.A.N.
e, p.c. Dott. Giuseppe Cosentino -
Direttore Generale Personale della Scuola e Amministrazione, MIUR

Roma, 17 febbraio 2006

Oggetto: Artt. 33 e 58 del CCNL 24 luglio 2003. Estensione dell'applicabilità

Con l'avvio del prossimo anno scolastico si proporrà il problema dell'applicazione degli artt. 33 (per i docenti) e 58 (per gli ATA) del CCNL 24.7.2003.

Tali articoli prevedono che l'aspirante individuato come destinatario di un contratto a tempo determinato di durata annuale possa accettare la supplenza se in servizio a tempo indeterminato.

Gli stessi articoli fissano un limite triennale di applicabilità, in ragione della scadenza naturale del contratto, analogamente a quanto già disposto dalla sequenza contrattuale 8 marzo 2002 che ha inizialmente offerto tale possibilità.

Considerato che il rinnovo contrattuale prospetta comunque tempi non coerenti con l'avvio dell'anno scolastico, le scriventi Segreterie Nazionali ritengono estensiva fino alla stipula del prossimo contratto l'applicabilità degli articoli 33 e 58, al fine di dare continuità e certezza al personale che da anni presta servizio in virtù di tali disposti contrattuali.

FLC Cgil: Enrico Panini
CISL Scuola: Francesco Scrima
UIL Scuola: Massimo Di Menna
Snals Confsal: Gino Galati